



**GENERALI  
CONSILIARE**

**COMUNE DI TERNI  
DIREZIONE AFFARI**

**II COMMISSIONE**

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

Pizza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni

Tel. Fax+39 0744.549.534

comune.terni@postacert.umbria.it

Prot. n. 70420

Terni, 26/05/2015

**OGGETTO:** Proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente per oggetto “Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari e di dichiarazione anticipata di volontà in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti nonché sulla cremazione e dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Approvazione regolamento”. Comunicazione Parere

Alla Segreteria AA GG

Loro Sede

Si comunica che la II Commissione Consiliare, in data 21.05.2015, ha esaminato il punto “Proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente per oggetto -Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione regolamento-”, presentata dal Cons. Saverio Lamanna del gruppo consiliare Cittaperta – Terni Dinamica e, dopo aver apportato alcune integrazioni, ha approvato in modo unanime, la proposta di deliberazione allegata alla presente.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Filipponi, Piccinini, Desantis, Burgo, Lamanna, Trenta e Todini.

Distinti saluti.

**IL SEGRETARIO**

*Maurizio Arcangeli*

**IL PRESIDENTE II Comm. ne Cons.**

*Dott. Francesco Filipponi*

## “IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- l'art. 2 nei commi 3,4,5, del vigente statuto comunale;
- l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n.267/2000
- la circolare interministeriale del 19 novembre 2010;

ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni

## **DELIBERA**

Di approvare il “Regolamento per l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti sanitari e di dichiarazione anticipata di volontà in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti nonché sulla cremazione e dispersioni delle ceneri nei luoghi consentiti rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio” allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

### **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' DEI TRATTAMENTI SANITARI E DI DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI VOLONTÀ IN MATERIA DI PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI NONCHÉ SULLA CREMAZIONE E DISPERSIONI DELLE CENERI NEI LUOGHI CONSENTITI RESE SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO**

#### **Art. 1 – Istituzione del registro dei testamenti biologici**

- 1 - è istituito un Registro Telematico dei Testamenti Biologici presso l'ufficio Comunale competente;

- 2 - l'iscrizione al Registro consente l'archiviazione delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse dai cittadini, successivamente denominate, a mero titolo convenzionale "testamento biologico";

## **Art. 2 – Modalità di tenuta del registro**

L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti nel Comune di Terni.

Le iscrizioni nel Registro possono essere effettuate secondo le modalità qui di seguito riportate:

- 1- i preposti uffici comunali, individuati a tal fine con atto dell'Amministrazione comunale, provvedono al ricevimento ed alla annotazione in apposito registro, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 attestanti l'avvenuto deposito in una determinata sede, della dichiarazione anticipata di trattamento nonché l'individuazione di uno o più fiduciari. La dichiarazione dovrà contenere l'espressa menzione delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci ed essere corredata di valido documento di identità. La sottoscrizione in calce alla suddetta non dovrà essere autenticata. La dichiarazione dovrà altresì indicare le generalità di uno o più fiduciari, ai quali i competenti uffici comunali dovranno comunicare l'avvenuta consegna presso il Comune di Terni della dichiarazione di cui al presente articolo, a meno che il fiduciario non sia presente, unitamente all'interessato, alla consegna della dichiarazione, sottoscrivendo una dichiarazione di accettazione dell'incarico. Dette dichiarazioni dovranno opportunamente essere registrate e conservate presso i competenti uffici dell'Amministrazione comunale. Il dichiarante può indicare fino a tre persone autorizzate, come lui stesso, ad estrarne copia della dichiarazione in qualsiasi momento presso i preposti uffici comunali.
- 2- L'interessato ed il fiduciario possono in qualsiasi momento sia ottenere copia delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ad entrambi, sia ritirare la busta chiusa.  
Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Terni non comporta la cancellazione del Registro.

### **Art. 3 - Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione.**

- 1- Il dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro, con atto scritto da presentare all'ufficio comunale competente;
- 2- Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa mediante la consegna di altra dichiarazione, da effettuarsi nel rispetto dell'art. 1 precedente;
- 3- La revoca della dichiarazione non comporta nessun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella dichiarazione revocata;

### **Art. 4 – Attività di pubblicizzazione ed informazione**

L'Amministrazione Comunale si attiva affinché le disposizioni della presente delibera siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune da cui emerga la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario, e dunque la possibilità di esercitare tale scelta anche quando non si fosse più in grado di intendere e di volere, rafforzando così il riconoscimento della libertà e della autonomia nelle scelte personali che lo riguardano.

### **Art. 5 – Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo.**

A fronte della fruizione dei servizi di cui al presente regolamento, il cittadino interessato è tenuto esclusivamente a corrispondere l'eventuale costo di gestione del servizio stesso, il cui importo non dovrà comunque superare la somma di € 10,00. “